

Allegato "A" al rogito 11669

STATUTO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"SAS DOMOS S.C.R.L."

ARTICOLO 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi degli articoli 2615-ter e 2602 e seguenti del cod. civ., la società consortile a responsabilità limitata denominata "SAS DOMOS S.C.R.L.".

La società consortile ha sede legale nel Comune di Selargius, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nei limiti territoriali regionali.

Il socio non potrà essere domiciliato presso la sede

sociale e ha il compito di comunicare ogni variazione del proprio domicilio da trascrivere nel libro sociale. Pertanto per i rapporti con la società, il domicilio dei soci deve intendersi a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

In assenza di indicazioni del domicilio nel libro dei soci vale la residenza anagrafica, se a conoscenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 2

(Durata)

La durata della Società è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

La Società "SAS DOMOS S.C.R.L.", senza fini di lucro, ha scopo prevalentemente consortile ed è finalizzata a favorire e sviluppare nel campo della sperimentazione gestionale nel settore sanitario di cui all'art. 9-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, la gestione di servizi relativi all'attività dell'azienda sanitaria, sia che si tratti di attivi-

tà di tipo assistenziale, sia che si tratti di servizi ausiliari e/o di supporto (non sanitari).

Nella prima fase del suo avvio, la Società svolgerà le attività di cui alla scheda allegata quale parte integrante della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 57/55 del 21.11.2018 (Assistenza sanitaria e socio-sanitaria nel settore della cura e della riabilitazione - art. 5 co. 10 L. R. 5/2017 e Cap. 10 Riordino della rete ospedaliera-, della riabilitazione psichiatrica e della neuropsichiatria infantile) e, successivamente, potrà operare nei settori di cui appresso.

In particolare la società potrà esercitare la propria attività nei seguenti settori:

A) ATTIVITA' A SUPPORTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI

1.servizi tecnico-informativi per la razionalizzazione dell'offerta (a livello sovra-locale) e per l'ottimizzazione e l'innovazione di processi gestionali interni;

2.servizi logistici: trasporti di beni e persone; gestione flotta aziendale, movimenti operatori; gestione magazzini accentrati;

3.servizi informativi per le attività tecnico logistiche;

4.servizi di supporto tecnico-operativo per gli investimenti strutturali;

5.servizi di ausiliariato;

6.servizi di ristorazione con valorizzazione delle produzioni regionali;

7.servizi di archivistica e di deposito;

8.servizi di manutenzioni tecniche, gestione aree verdi, spazi non destinati direttamente ad attività istituzionali di produzione.

B) ATTIVITA' DI GESTIONE OPERATIVA IN AMBITO ASSISTENZIALE

1. Ospedale - Ospedale/Territorio:

- attività analisi di laboratorio;
- Centro prelievi (e correlati trasporti e logistica);
- dialisi;
- attività di screening sul territorio;
- attività di radiodiagnostica ed eventuale supporto anestesilogico alle attività interventistiche radiologiche e chirurgiche.

2. Territorio:

- Assistenza sanitaria e socio sanitaria/socio assistenziale - in adempimento alle DGR di programmazione delle Reti di cure territoriali e in sinergia, per l'integrazione con

l'assistenza socio-assistenziale, con EE.LL. e PLUS - nell'ambito dei seguenti settori: riabilitazione, residenzialità psichiatrica, comunità integrate, comunità alloggio, CDI, disturbi dell'alimentazione, autismo, Parkinson, Alzheimer, fragilità della persona.

Nel quadro del perseguimento dei suddetti fini istituzionali in ambito gestionale, la Società potrà:

- svolgere attività di studio e ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica, la ricerca scientifica in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese, le Università, gli organismi di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata;
- rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;
- svolgere attività di informazione e di marketing nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata; promuovere e or-

ganizzare programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete degli Enti del SSR, delle imprese, delle Università e degli organismi di ricerca;

- individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- sviluppare e mantenere i contatti e coordinare le proprie attività con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni;
- fungere da centro di riferimento per la raccolta e la diffusione di informazioni e proposte tecniche, nell'interesse dei soci e dei potenziali utilizzatori, di prodotti e servizi a tecnologia avanzata.

La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessa-

ria per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle Istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

La società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma agli enti ed imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della società.

Nell'ambito del suo oggetto sociale la società può inoltre svolgere i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costi-

tuisca limitazione per quanto non specificato:

a) stipulare con Ministeri, Regioni, Enti e Società convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;

b) eseguire con personale e strutture propri o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per l'espletamento dello scopo sociale;

c) partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private;

d) partecipare a consorzi e società che perseguono finalità similari al fine di realizzare ogni iniziativa compresa nell'oggetto sociale.

La Società potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento

dell'oggetto sociale, purché ad esso funzionalmente connesse.

ARTICOLO 4

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 1.000.000 (un milione), ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-bis D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni - che prevede che in ogni caso sia riservata agli enti ed alle amministrazioni pubbliche, anche statali, una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale della società costituita per la sperimentazione -, in particolare è riservata comunque ed in ogni caso all'ATS una quota pari al 60% del capitale.

Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti sia in denaro che in natura, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote

rispettivamente possedute.

Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a terzi. Tanto in un caso quanto nell'altro nel rispetto della quota di partecipazione pubblica di cui all'art. 5 dello Statuto.

La Società ha la facoltà di raccogliere, secondo modalità stabilite dall'organo amministrativo, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi di interessi, ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con obbligo di rimborso.

ARTICOLO 5

(Soci)

Il socio fondatore di "SAS DOMOS S.C.R.L.", indicato nell'atto costitutivo, è l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale, in fase iniziale dell'avvio della sperimentazione gestionale.

Nella seconda fase dell'avvio della sperimentazione, secondo le previsioni della Deliberazione della Giunta regionale n. 57/55 del 21/11/2018, una quota del 30% del capitale sociale (e non oltre tale per-

centuale), detenuta dall'ATS, dovrà essere collocata, entro i primi sei mesi di sperimentazione, presso enti e/o società privati individuati mediante procedure di pubblica evidenza, idonei a garantire, in particolare, il rispetto dei principi interni e comunitari di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza. Possono subentrare in qualità di soci - secondo le modalità di seguito specificate - enti, imprese e associazioni, con particolare riferimento ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, aventi competenze ed alta professionalità nei settori di cui alle attività della sperimentazione in cui l'Azienda per la Tutela della Salute abbisogna di sviluppo, nonché di capacità gestionali per una presa in carico ed una crescita qualitativa nei servizi affidati alla gestione della società consortile secondo il suo oggetto sociale e, in particolare, per lo sviluppo sul territorio della rete di servizi relativi alla medicina di prossimità e al consolidamento dell'integrazione tra attività sociosanitarie ed attività sociali nonché, al fine del superamento di criticità relative alla disomogeneità dell'offerta negli ambiti territoriali e della maggiore appropriatezza di risposte assistenziale su

settori strategici inerenti a tutti i percorsi assistenziali di riabilitazione e di contrasto alla fragilità della persona.

In ogni caso una quota non inferiore al 60% (sessanta per cento) deve residuare in capo ad ATS all'esito delle procedure di collocamento sul mercato sopra indicate, e rappresenta comunque la quota minima di capitale sociale riservata al detto socio pubblico anche in caso di successive variazioni inerenti allo stesso capitale o alla proprietà delle quote. La società può acquistare proprie quote di capitale nei limiti e con le modalità prescritti dalla legge.

Fermo restando quanto sopra disposto circa la collocazione di quote di capitale sul mercato, la proprietà delle quote, i diritti di usufrutto sulle stesse nonché i relativi diritti di opzione sono liberamente trasferibili tra soggetti, soci o non soci, a prevalente partecipazione pubblica e *mortis causa*.

In tutti gli altri casi di trasferimento per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito (quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento, la costituzione di usufrutto e la donazione), il trasferimento è comun-

que soggetto alla disciplina che segue.

I) Il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, le proprie quote o costituire sulle stesse diritto di usufrutto o trasferire quello già precedentemente costituito ovvero alienare, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione, dovrà ottenere, a pena di nullità, la preventiva autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione, da richiedere a mezzo PEC con indicazione dei termini e delle condizioni del trasferimento. Il Consiglio, in caso di rifiuto, dovrà motivare il proprio diniego oppure proporre altri cessionari delle quote, nei medesimi termini e condizioni indicati dal socio alienante.

II) Il socio alienante, ottenuta l'autorizzazione del Consiglio, dovrà concedere agli altri soci il diritto di prelazione nei seguenti termini:

a) Il socio alienante dovrà preventivamente comunicare, tramite PEC spedita a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal libro dei soci, la propria incondizionata ed irrevocabile offerta in prelazione delle quote che intende alienare, specificando i termini e le condizioni del trasferimento; l'entità della quota; il prezzo o il valore; nonché il nome

dell'acquirente/subentrante/donatario.

b) Ciascun socio avrà il diritto di esercitare la prelazione alle condizioni indicate nella comunicazione del socio alienante ovvero, a sua insindacabile richiesta, all'equo valore di mercato delle quote, che verrà determinato da un collegio di tre arbitri nominato con le modalità ed i termini previsti per il collegio arbitrale di cui all'art. 29 del presente Statuto.

c) L'esercizio della prelazione, con l'accettazione delle condizioni indicate nell'offerta del socio alienante o con la richiesta di valutazione delle quote da parte del collegio di arbitri, dovrà essere comunicata a tutti gli altri soci, a pena di decadenza, a mezzo PEC, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto a). Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni offerte verranno ripartite in proporzione alle quote possedute da ciascun socio richiedente la prelazione. In ogni caso la prelazione avrà valore solo se esercitata, da uno o più soci, per la totalità delle quote offerte in prelazione.

d) Il trasferimento delle quote dovrà aver luogo entro i trenta giorni successivi al termine di cui

al punto b) ovvero entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di valutazione delle quote.

e) Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento potrà avvenire solo nei confronti dei soggetti indicati nella comunicazione di cui al punto a) e solo nei termini e nelle condizioni ivi indicate.

f) Il socio offerente è tuttavia dispensato dagli obblighi di procedura di cui sopra qualora tutti gli altri soci abbiano manifestato per iscritto la loro rinuncia al diritto di prelazione, rinuncia che dovrà constare dal libro dei soci.

Diversamente dalla procedura di cui ai punti I) e II), l'alienazione dovrà in ogni caso ritenersi nulla.

ARTICOLO 6

(Contributo dei Soci)

La Società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quarti. Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci. Le poste con-

tabili saranno separatamente individuate in bilancio.

ARTICOLO 7

(Obblighi dei Soci)

I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale se deliberato e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ARTICOLO 8

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione della persona giuridica.

ARTICOLO 9

(Recesso)

Il diritto di recesso compete:

a) ai soci privati che perdano il requisito soggettivo di imprenditore o che siano usciti dalla categoria imprenditoriale prevista dal contratto di consorzio e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 10;

b) ai soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi ai sensi del successivo articolo 10;

c) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473;

d) ai soci pubblici, se obbligati al versamento dei contributi di cui all'articolo 6, qualora abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'assemblea in materia;

e) in tutti gli altri casi previsti nelle norme di funzionamento.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite posta elettronica certificata con preavviso di almeno 180 giorni.

ARTICOLO 10

(Esclusione)

L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo soggetto socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di tre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:

a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio imprenditore e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedu-

re di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

b) apertura delle procedure di liquidazione del socio;

c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata, salva diversa disposizione di legge .

Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione il socio che:

a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del codice civile;

b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (articolo 6);

c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;

d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società.

In riferimento al comma precedente, il socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a

mezzo PEC ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile.

Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite PEC.

Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.

Poiché è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la quota sarà ceduta agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione alle quote già possedute, corrispondendo al socio uscente il valore nominale della partecipazione ovvero il minor valore proporzionale a seguito di perdite, fermo restando i limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici. In tutti i casi di recesso o di esclusione del socio, il valore della quota del socio receduto o escluso, sarà pari al valore nominale ovvero al mi-

nor valore proporzionale - determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione - a seguito di perdite. Considerato che la Società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche in caso di recesso, non potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, né ad attribuzione di utili o riserve di utili.

E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

ARTICOLO 11

(Organi della società)

Nella prima fase di avvio della Società fino a quando è presente il socio unico, gli organi della Società sono:

- a) Assemblea
- b) Amministratore unico
- c) Revisore.

Nella seconda fase, in presenza di più soci, a seguito del collocamento delle quote secondo quanto sopra previsto, l'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tendendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ovvero che sia

adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V, del titolo V del libro V del Codice civile.

La delibera, come previsto dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs.vo 175/2016, deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente.

In tale ipotesi, sono organi della società, :

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio di Amministrazione;
- d) Amministratore Delegato;
- e) Revisore.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2475, comma 3 del Codice Civile, non è consentito che l'Amministrazione sia affidata congiuntamente o disgiuntamente a due o più soci.

Gli amministratori non possono essere dipendenti di soci pubblici controllanti o vigilanti.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero trattamenti di fine mandato.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi di cui al D.

Lgs.vo 39/2013.

Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico".

ARTICOLO 12

(Assemblea)

L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo giudichi opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Quando particolari esigenze lo richiedano, a giudizio dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del C.d.A. (in esecuzione a conforme delibera di questo), mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, che può essere fissata anche fuori della sede sociale, ma comunque nel territorio dello Stato italiano - nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere spedito ad ogni socio mediante posta elettronica con conferma di recapito del messaggio, lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento, telegramma o messaggio telefax con ricevuta di ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

Anche in assenza di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori in carica sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 13

(Intervento dei Soci e rappresentanza in Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea le persone fisiche e i rappresentanti legali pro-tempore de-

gli enti e delle società iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del Codice Civile. La delega può essere conferita anche agli amministratori.

Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in

rappresentanza di più di tre soci.

La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Società, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea dei Soci nomina un segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 14

(Compiti dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nei modi e nei termini di legge. Essa delibera l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali e del relativo compenso, nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o

entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'Assemblea elegge l'Amministratore Unico ovvero, nelle ipotesi di cui all'art. 11, 2° cpv., il Consiglio di Amministrazione. Ciascun socio può liberamente distribuire i propri voti tra tutti i candidati proposti nel corso dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto sulla parità di genere dall'art. 11, comma 4 del D. Lgs.vo 175/2016. Risultano eletti i candidati, nel numero prestabilito, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione. Dopo aver eletto il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea elegge il Presidente tra i consiglieri eletti.

Per la validità delle Assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, nonché per la validità delle relative deliberazioni, valgono le disposizioni di legge in materia.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse della società nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Le deli-

berazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale.

ARTICOLO 15

(Funzionamento dell'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente. In mancanza di questi, l'Assemblea elegge il proprio presidente. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale, e sceglie, ove occorra, due scrutatori.

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.

ARTICOLO 16

(Amministratore unico)

L'amministratore unico la cui nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è di competenza dell'Assemblea, è individuato tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia di organizzazione e amministrazione sanitaria e socio-sanitaria e di comprovata esperienza nella direzione di strutture nel settore sanitario e socio-sanitario pubblico o privato. Nella prima fase di avvio ed appunto fino al collocamento delle quote

l'amministratore unico dura in carica non oltre un anno fatte salve le diverse determinazioni dell'Assemblea anche in ragione di quanto sopra relativamente al collocamento delle quote sul mercato. Dopo la fase di avvio, l'amministratore unico dura in carica tre anni ed è rinnovabile. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico e, in particolare, quelli stabiliti dal d. lgs. n. 175/2016 e dal d.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.. L'amministratore unico è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

ARTICOLO 17

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Nell'ipotesi di istituzione del Consiglio di Amministrazione, questo è composto da tre membri, ivi compreso il Presidente. I consiglieri sono nominati

dall'Assemblea stessa tra soggetti in possesso di adeguate competenze professionali. I soci e i consiglieri di amministrazione possono sottoscrivere e/o ricoprire cariche in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o complementare a quello della Società.

Il Consiglio di amministrazione può delegare la gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio.

Ai consiglieri spetta, per gli adempimenti e le incombenze del proprio ufficio, il rimborso delle spese da loro sostenute.

ARTICOLO 18

(Durata del Consiglio di Amministrazione)

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge. In particolare, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea dei soci provvede a sostituirli con apposita decisione. Gli amministratori così nominati

scadono insieme a quello/i in carica all'atto della loro nomina.

Costituisce giusta causa di scioglimento dell'organo amministrativo, da accertarsi a cura del Presidente, il mancato raggiungimento del risultato dell'avviata sperimentazione gestionale di cui all'art. 9-bis D.Lgs 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni, dichiarato con atto della Pubblica Amministrazione competente.

ARTICOLO 19

(Presidente)

In presenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è nominato, salvo quanto previsto dall'art. 22, dall'Assemblea, resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire i poteri da assegnare al Presidente.

ARTICOLO 20

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente può essere eletto dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente in qualità di sostituto del Presidente per le ipotesi di sua assenza

o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ARTICOLO 21

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente, o il Vice Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, convoca e presiede sia nella sede della Società, sia altrove, il Consiglio d'Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei Consiglieri. L'avviso di convocazione, deve essere spedito ad ogni consigliere mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui l'urgenza lo richieda, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti a tre giorni. I motivi d'urgenza sono sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano espletate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di tele-

conferenza, videoconferenza, *web conference*, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

ARTICOLO 22

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio d'Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e

devono essere trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 23

(Compiti dell'Organo di Amministrazione)

All'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato all'Assemblea.

L'Organo d'Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività ed aggiorna il programma pluriennale.

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente; opzionalmente può eleggere un Vice Presidente, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 20.

L'Organo di d'Amministrazione può nominare un Direttore Generale scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio ed alla Società, stabilendo, in tal caso, riguardo a poteri e funzioni in relazione a quelli dell'amministratore delegato.

Il Consiglio può nominare tra i propri membri un amministratore delegato, stabilendone i poteri; può

nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro - se del caso - la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.

ARTICOLO 24

(Amministratore Delegato)

L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o tra i componenti del Consiglio stesso ovvero all'esterno di esso a seguito di apposita procedura selettiva stabilita secondo le indicazioni di apposita deliberazione del Consiglio al riguardo. Qualora sia scelto tra i consiglieri resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile, nel caso sia invece un esterno al Consiglio la durata del mandato è stabilita nella predetta deliberazione e recepita nel contratto individuale di lavoro. Ha la responsabilità gestionale della società e a tale scopo ha delega per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

L'Amministratore Delegato vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società, e coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione

delle quote della Società.

L'Amministratore Delegato, avvalendosi della struttura operativa della Società, assicura la predisposizione del Piano Strategico e, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi.

L'Amministratore si può avvalere, oltre che eventualmente del Direttore generale di cui all'articolo precedente, di Direttori tecnici, anche sulla base delle diverse linee di attività gestionali, secondo le previsioni in merito adottate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

(Revisore)

L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio un revisore ai sensi di legge; nomina inoltre un revisore supplente.

Per il primo triennio il revisore è nominato nell'atto costitutivo.

La retribuzione annuale del revisore è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'attività, ivi compresa quella di revisione legale, i doveri e le responsabilità del revisore sono disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 26

(Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.

Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa correlato della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio d'Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Quest'ultima approvazione deve intervenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 giorni, nelle ipotesi consentite dalla legge

ARTICOLO 27

(Utili di Esercizio)

La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento della base patrimoniale.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno devoluti ad istituzioni spe-

cializzate operanti in campi inerenti allo scopo della Società, con delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale.

ARTICOLO 28

(Modifiche Statutarie)

Le modifiche del presente statuto devono essere predisposte dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale.

ARTICOLO 29

(Liquidazione)

Per le ipotesi di liquidazione o scioglimento anticipato si applicano le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

ARTICOLO 30

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia, non di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, abbia ad insorgere tra gli azionisti e tra questi e la società in merito all'applicazione ed interpretazione del presente

Statuto sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto di tre membri.

Le parti potranno accordarsi direttamente per la nomina dei tre arbitri.

In difetto, la parte più diligente comunicherà per iscritto l'indicazione dell'arbitro da essa nominato all'altra parte. Quest'ultima avrà un termine di quindici giorni per comunicare a sua volta per iscritto la nomina dell'arbitro di sua scelta.

Scaduto il termine senza la nomina e l'accettazione da parte del secondo arbitro designato, la sua nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Cagliari, su istanza anche di una sola delle parti interessate.

Il terzo arbitro sarà nominato dai primi due arbitri entro sette giorni dall'accettazione del secondo arbitro; in difetto, anche il terzo arbitro dovrà essere nominato senza indugio dal Presidente del Tribunale di Cagliari, su istanza della parte più diligente.

Gli arbitri decideranno, con arbitrato irrituale, quali amichevoli compositori, senza obbligo di formalità e con il solo rispetto del contraddittorio, in via equitativa ed occorrendo, anche con potere di transigere e la loro decisione avrà valore conven-

zionale, sostitutivo delle volontà delle parti, che fin d'ora dichiarano di accettarla come se fosse stata tra di esse direttamente adottata.

Il lodo dovrà essere redatto e sottoscritto entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro e sarà immediatamente efficace nei confronti delle parti.

ARTICOLO 31

(Rinvio)

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.

Firmato Fulvio Moirano

Firmato Maurizio Corona Notaio

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - il 13 dicembre 2018 al n. 9436.